

<b>Argomento</b>	Formazione e Lavoro > Permessi e congedi lavorativi Legge 104/1992
<b>Titolo</b>	<b>Permessi lavorativi per i genitori di persone con disabilità</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>I genitori, anche adottivi o affidatari, di un figlio con disabilità cui sia stato riconosciuto lo «<b>stato di handicap in situazione di gravità</b>» (ai sensi della Legge n. 104/1992), possono usufruire di diverse tipologie di permessi lavorativi in relazione all'età del figlio, alla necessità di assistenza e alle caratteristiche del proprio lavoro.</p> <p>I permessi lavorativi per i genitori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● prolungamento del congedo parentale;</li> <li>● permessi giornalieri per tre giorni al mese;</li> <li>● permessi orari di due ore al giorno.</li> </ul> <p>I permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la madre sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.</p> <p><b>Permessi lavorativi, ferie e contribuzione</b></p> <p>I permessi sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Infine, la fruizione di tali permessi non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.</p> <p><b>Figli con disabilità grave fino a 3 anni:</b> permessi giornalieri orari per i genitori</p> <p>I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l'attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.</p> <p>I permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.</p> <p>Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal padre.</p> <p>Al lavoratore spetta un'indennità pari al 100% della retribuzione.</p> <p><b>Figli disabili gravi fino a 12 anni: prolungamento del congedo parentale</b></p> <p>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio disabile grave hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest'ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.</p> <p>Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario).</p> <p>Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni.</p> <p>Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole.</p> <p>Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione.</p> <p>Dal 13 agosto 2022 con il decreto legislativo 105/2022 i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza ad una stessa persona con disabilità.</p> <p><a href="https://www.anmic24.com">UNPS, cambiano le regole della Legge 104 dal 13 agosto (anmic24.com)</a></p>

<b>Requisiti</b>	<p>I requisiti per poter usufruire dei permessi lavorativi riguardano il ruolo che il genitore ricopre nei confronti del figlio con disabilità: è necessario, infatti, un intervento di assistenza prolungato nel tempo, esclusivo e continuativo.</p> <p>Il figlio con disabilità deve possedere il riconoscimento dello «<a href="#">stato di handicap in situazione di gravità</a>» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL e non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o in altro centro.</p> <p>Si veda anche la Scheda: <a href="#">Riconoscimento stato di handicap</a>.</p>
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	Al datore di lavoro e all'INPS
<b>Documentazione</b>	La domanda, compilata in duplice copia, deve essere presentata attraverso apposita modulistica fornita dagli Enti previdenziali. A questa deve essere allegata la certificazione relativa al riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 3, accertato dalla Commissione Medica dell'ASL.
<b>Procedura</b>	Per beneficiare dei permessi lavorativi, il genitore deve annualmente inoltrare al datore di lavoro e all'INPS apposita istanza. La domanda ha validità annuale ma può essere modificata in qualunque momento in caso di necessità.
<b>Fonti Normative</b>	<p><b>Risoluzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per l'attività ispettiva) n. 32 del 9 agosto 2011</b>, «Art. 9, D.lgs. n. 124/2004 - alternanza nell'assistenza a disabili - accertamento provvisorio della situazione di handicap»</p> <p><b>Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011</b>, «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»</p> <p><b>Legge n. 183 del 4 novembre 2010</b>, «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»</p> <p><b>Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 165 del 30 luglio 2010</b>, «Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 o dalla legge n. 68 del 1999»</p> <p><b>Legge n. 167 del 24 novembre 2009</b>, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010».</p> <p><b>Nota Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - n. 13 del 20 febbraio 2009</b>, «Art. 9 D.lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 - permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo».</p> <p><b>Legge n. 104 del 5 febbraio 1992</b>, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»</p>
<b>Altre informazioni</b>	

<b>Fonte ufficiale</b>	<a href="https://www.cpaonline.it">Tutti i Diritti Umani per Tutti e Tutte (cpaonline.it)</a> <a href="https://www.handylex.org/permessi-lavorativi-modificato-larticolo-33-della-legge-104-199-2/">https://www.handylex.org/permessi-lavorativi-modificato-larticolo-33-della-legge-104-199-2/</a> <a href="#">Agevolazioni e congedi per figli portatori di handicap grave — Informafamiglie e Bambini</a>
<b>Autore</b>	Francesca Duranti
<b>Data</b>	19/07/2022 <a href="#">scheda in fase di aggiornamento</a>